



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
"In nome del popolo italiano"

Sentenza

n. [REDACTED] rgl

Svolgimento del processo.

[REDACTED]
(difesa dall'avv. Antonio Iodice e dall'avv. Antimo Zarrillo)
a mezzo ricorso depositato il [REDACTED]

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – A.T. di
Siena

(che saranno difesi dai funzionari delegati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED])

esercitava azione giudiziale formulando le seguenti **conclusioni** (ricorso, pp. 15-16, letterali):

"previo accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente del lavoro di insegnante alle dipendenze del Ministero resistente in forza dei contratti e nei periodi di cui al punto a) della premessa, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra [REDACTED] ad ottenere, per ogni anno di servizio prestato, il beneficio economico di €. 500,00 di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Carta elettronica del docente);

per l'effetto, condannare il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo corrispondente alle annualità in cui è non è stata emessa in suo favore la Carta elettronica del docente, pari ad €. 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;



scontato diniego – quel diniego che ancora oggi, nonostante gli autorevoli interventi giurisprudenziali europei e nazionali, contribuisce ad inflazionare la giurisdizione - e comunque ha subito un trattamento discriminatorio oggi sostanzialmente indennizzabile con modesto importo.

Non sembra potersi condividere l'assunto (così Trib. Ancona 6/2/2023, rgl 2022/n. 1153, cit.) che *"la pregressa perdita"* del diritto non possa essere utilmente invocata a fini risarcitori, *"in quanto non imputabile ad un inadempimento dell'Amministrazione"*, Amministrazione che più che attuare un inadempimento ha impedito e negato, come impedisce e nega tutt'oggi in radice qualsiasi diritto.

*

P.Q.M.

*accerta il diritto del/la ricorrente - [REDACTED] [REDACTED] - all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici, **2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21** e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore del/la docente ricorrente dell'importo nominale complessivo di euro di **€ 500,00** per ciascuna annualità per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 2015/n. 107, oltre interessi legali.*

*Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in [REDACTED] [REDACTED] per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva e per decisione) aumentati del 10% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre **€ 49,00** per spese (c.u.), con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.*

Siena, [REDACTED]

il giudice [REDACTED]

